

# **Regolamento sulla liquidazione parziale** della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione gennaio 2015

---

## Indice

<b>I. Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>II. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza</b>	<b>3</b>
1. Requisiti	3
2. Data di riferimento	3
3. Calcolo dei fondi liberi / del disavanzo	3
4. Ripartizione dei fondi liberi / imputazione del disavanzo	4
5. Procedura	4
<b>III. Liquidazione parziale della fondazione</b>	<b>5</b>
6. Requisiti	5
7. Data di riferimento	5
8. Calcolo dei fondi liberi / del disavanzo	5
9. Ripartizione dei fondi liberi / imputazione del disavanzo	5
10. Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnico-attuariali	6
11. Procedura	6
<b>IV. Disposizioni finali</b>	<b>7</b>
12. Casi non disciplinati	7
13. Entrata in vigore	7
<b>Allegato calcolo fondi liberi / disavanzo</b>	<b>7</b>

---

## I. Oggetto

---

Questo regolamento sulla liquidazione parziale si basa sugli art. 53b e 53d LPP e sugli art. 27g e 27h OPP 2. Esso disciplina i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione collettiva *Perspectiva* per la previdenza professionale (denominata in seguito *fondazione*) e delle relative casse di previdenza.

---

## II. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza

---

### 1. Requisiti

1.1 I requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatti se

1.1.1 una riduzione del personale del datore di lavoro affiliato, dovuta a motivi economici, provoca l'uscita involontaria di un numero consistente di persone attive assicurate, oppure

1.1.2 l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, cosa che provoca l'uscita involontaria di un numero consistente di persone attive assicurate, oppure

1.1.3 il contratto di affiliazione viene sciolto totalmente o parzialmente (per le persone attive o per i beneficiari di rendita).

1.2 Ai sensi delle cifre 1.1.1 e 1.1.2 si ritiene «consistente» una riduzione del numero di persone attive assicurate avvenuta nell'arco di un anno quando comprende:

- almeno 2 persone attive assicurate, se prima dell'inizio della riduzione del personale erano assicurate meno di 10 persone attive;
- almeno 4 persone attive assicurate, se prima dell'inizio della riduzione del personale erano assicurate almeno 10 e non oltre 40 persone attive;
- almeno il 10% delle persone attive assicurate in casse di previdenza con un minimo di 40 persone assicurate.

Se il piano del datore di lavoro per la riduzione del personale prevede un periodo superiore o inferiore a un anno, ha validità tale periodo.

### 2. Data di riferimento

#### 2.1 Data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale

2.1.1 La fattispecie della liquidazione parziale sussiste nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti della liquidazione parziale stessa. Si considera data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale:

- per quanto concerne la riduzione «consistente» del personale (cifra 1.1.1) e la ristrutturazione (cifra 1.1.2) la data in cui gli organi di competenza hanno deliberato la fattispecie della liquidazione parziale, ad esempio la data della relativa riunione del consiglio di amministrazione.
- in caso di scioglimento del contratto di affiliazione (cifra 1.1.3), la data di effetto dello scioglimento stesso.

2.1.2 La data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale è determinante per stabilire i parametri di calcolo.

#### 2.2 Data di chiusura del bilancio

2.2.1 Come data di chiusura del bilancio per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2), è valido il 31 dicembre successivo all'evento che ha portato alla liquidazione parziale. In caso di scioglimento del contratto di affiliazione al 31 dicembre, la data di chiusura del bilancio corrisponde alla data di effetto dello scioglimento del contratto.

2.2.2 Il comitato di cassa, basandosi sulla relazione rilasciata dal perito in materia di previdenza professionale, in casi motivati può posticipare la data di chiusura del bilancio.

2.2.3 Se le circostanze lasciano presupporre il verificarsi, entro i due anni successivi, di ulteriori eventi che potrebbero portare almeno a una liquidazione parziale, il comitato di cassa può valutare il tutto come un unico evento. Affinché questa valutazione unitaria possa avere luogo, il comitato di cassa, in accordo con l'ufficio di revisione, può decidere di posticipare fino a due anni la data di chiusura del bilancio. Le somme calcolate sulla base del piano di ripartizione figurano tuttavia nel conto annuale.

### 3. Calcolo dei fondi liberi / del disavanzo

3.1 I fondi liberi o il disavanzo determinanti per la liquidazione parziale (massa della liquidazione parziale) sono calcolati secondo la procedura descritta nell'allegato.

3.2 Gli eventuali fondi liberi o disavanzi spettanti alla cassa di previdenza devono essere tenuti in considerazione in caso di liquidazione parziale della fondazione.

3.3 Ai sensi del regolamento dei costi applicabile alla data di riferimento della fattispecie della liquidazione parziale, gli oneri per la liquidazione parziale vengono dedotti complessivamente dalla massa della liquidazione parziale prima della ripartizione dei fondi liberi o dell'imputazione del disavanzo.

3.4 Nel caso di modifiche degli attivi e/o dei passivi pari almeno al 5% registrate tra la data di chiusura del bilancio e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da versare o il disavanzo da detrarre devono essere adattati di conseguenza.

## 4. Ripartizione dei fondi liberi / imputazione del disavanzo

### 4.1 Parametri di calcolo

La ripartizione dei fondi liberi o l'imputazione del disavanzo avviene in base ai contributi di risparmio ordinari accumulati da parte del datore di lavoro nella cassa di previdenza (interessi inclusi).

### 4.2 Cerchia delle persone interessate

4.2.1 Qualora siano disponibili dei fondi liberi, per la ripartizione sono presi in considerazione i beneficiari di rendita e le persone attive assicurate appartenenti alla cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio come pure le persone che hanno lasciato la cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

4.2.2 In caso di disavanzo, per l'imputazione di esso sono prese in considerazione le persone attive assicurate appartenenti alla cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio come pure le persone che hanno lasciato la cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

4.2.3 Le persone soggette all'obbligo di assicurazione che sono state occupate presso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno, non sono prese in considerazione né in presenza di fondi liberi né in presenza di un disavanzo.

### 4.3 Diritto individuale e diritto collettivo

4.3.1 Se un gruppo composto da almeno 50 destinatari passa a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), il comitato di cassa decide se sulla loro quota di fondi liberi sussiste un diritto individuale o collettivo. Negli altri casi, sussiste un diritto individuale dei destinatari uscenti a una quota dei fondi liberi.

4.3.2 In caso di disavanzo le prestazioni di uscita dei destinatari uscenti sono decurtate in proporzione all'ammontare del disavanzo. L'aver di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP non può essere ridotto a causa di un eventuale disavanzo. Se, in caso di disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio completa o non sufficientemente ridotta, la persona assicurata deve restituire l'importo versato in eccesso.

4.3.3 La quota di fondi liberi o di disavanzo che, dopo la conclusione della fattispecie della liquidazione parziale, spetta alle persone che restano nella cassa di previdenza rimane nella cassa di previdenza stessa senza essere distribuita individualmente. Un diritto individuale sussiste solo se nella cassa di previdenza rimangono esclusivamente i beneficiari di rendita.

## 5. Procedura

5.1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al comitato di cassa e all'organo di gestione tutte quelle circostanze che potrebbero provocare la liquidazione parziale di una cassa di previdenza (ad esempio, la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda) e comunicare tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della liquidazione parziale.

5.2 Se il comitato di cassa constata l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale, esso delibera l'esecuzione della liquidazione parziale. Nel quadro delle disposizioni di legge e del presente regolamento, esso stabilisce il momento esatto per la liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione oppure il disavanzo e la relativa imputazione.

5.3 Tramite il comitato di cassa, l'organo di gestione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di avviare la liquidazione parziale, indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, il piano di ripartizione oppure l'imputazione del disavanzo, il diritto di consultare gli atti e la possibilità di opposizione.

5.4 Le persone coinvolte hanno il diritto di consultare gli atti presso la sede della fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'informazione e di presentare, entro lo stesso termine, opposizione scritta contro la decisione del comitato di cassa.

5.5 Se l'opposizione non è stata risolta tramite accordo, l'organo di gestione fissa per gli oppositori un termine di 30 giorni entro il quale l'autorità di vigilanza deve verificare e decidere circa i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione.

5.6 In assenza di opposizione o qualora questa sia stata risolta tramite accordo o con una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquisisce valore di legge e viene attuato.

5.7 La fondazione corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive a decorrere dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, non prima del 31° giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento e gli importi sono stati resi noti. Il tasso d'interesse corrisponde all'attuale tasso d'interesse minimo LPP.

---

## III. Liquidazione parziale della fondazione

---

### 6. Requisiti

6.1 I requisiti per una liquidazione parziale della fondazione sono soddisfatti se a livello della cassa di previdenza sussiste la fattispecie della liquidazione parziale e almeno il 10% delle persone assicurate attive abbandonano la fondazione, con il conseguente trasferimento di almeno il 10% degli averi di vecchiaia.

6.2 La procedura di liquidazione parziale viene innanzitutto eseguita a livello di fondazione e successivamente a livello di cassa di previdenza.

6.3 Hanno priorità le eventuali disposizioni divergenti del contratto di affiliazione.

### 7. Data di riferimento

7.1 La data di riferimento per la liquidazione parziale è l'ultima data di chiusura del bilancio antecedente l'inizio dell'anno civile in cui sono stati soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale.

7.2 Tale data di riferimento si applica anche per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnico-attuariali.

### 8. Calcolo dei fondi liberi / del disavanzo

8.1 I principi per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo vengono esaminati dall'ufficio di revisione, alla data determinante per il bilancio commerciale redatto in base alle norme SWISS GAAP FER 26 come pure della relazione attuariale alla stessa data stilata da un perito in materia di previdenza professionale.

8.2 I fondi liberi o il disavanzo determinanti per la liquidazione parziale (massa della liquidazione parziale) sono calcolati secondo la procedura descritta nell'allegato.

8.3 Le riserve di fluttuazione e gli accantonamenti tecnico-attuariali sono conformi al Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

8.4 Ai sensi del regolamento dei costi applicabile alla data di riferimento della fattispecie della liquidazione parziale, gli oneri per la liquidazione parziale vengono dedotti complessivamente dalla massa della liquidazione parziale prima della ripartizione dei fondi liberi o dell'imputazione del disavanzo.

8.5 Nel caso di modifiche degli attivi e/o dei passivi pari almeno al 5% registrate tra la data di chiusura del bilancio e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da versare, le riserve di fluttuazione e/o gli accantonamenti tecnico-attuariali o il disavanzo da detrarre devono essere adattati rispettivamente.

## 9. Ripartizione dei fondi liberi / imputazione del disavanzo

### 9.1 Parametri di calcolo

La ripartizione dei fondi liberi oppure l'imputazione del disavanzo avviene in funzione di e in modo proporzionale rispetto ai capitali di previdenza della fondazione (averi di vecchiaia e riserve matematiche).

### 9.2 Cerchia delle persone interessate

9.2.1 Qualora siano disponibili dei fondi liberi, per la ripartizione sono presi in considerazione i beneficiari di rendita e le persone attive assicurate appartenenti alla fondazione alla data di chiusura del bilancio come pure le persone che hanno lasciato la cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

9.2.2 In caso di disavanzo, per l'imputazione di esso sono prese in considerazione le persone attive assicurate appartenenti alla fondazione alla data di chiusura del bilancio come pure le persone che hanno lasciato la fondazione nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

9.2.3 Le persone soggette all'obbligo di assicurazione che sono state occupate presso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno non sono prese in considerazione né in presenza di fondi liberi né in presenza di un disavanzo.

### 9.3 Diritto collettivo

9.3.1 Se è soddisfatta la fattispecie della liquidazione parziale di cui alla cifra 6.1, per i destinatari uscenti che passano in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva) sussiste un diritto collettivo ai fondi liberi.

9.3.2 In caso di disavanzo le prestazioni di uscita dei destinatari uscenti sono decurtate in proporzione all'ammontare del disavanzo. L'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP non può essere ridotto a causa di un eventuale disavanzo. Se, in caso di disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio completa o non sufficientemente ridotta, la persona assicurata deve restituire l'importo versato in eccesso.

9.3.3 La quota di fondi liberi o di disavanzo che, dopo la conclusione della fattispecie della liquidazione parziale, spetta alle persone che restano nella fondazione rimane nella fondazione stessa senza essere distribuita individualmente. Un diritto individuale sussiste solo quando nella fondazione rimangono esclusivamente i beneficiari di rendita.

## 10. Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnico-attuariali

10.1 In caso di uscita collettiva oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi sussiste inoltre un diritto collettivo proporzionale alle riserve di fluttuazione e – se e nella misura in cui i relativi rischi vengono trasferiti al nuovo istituto – anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnico-attuariali.

10.2 Il diritto proporzionale alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnico-attuariali dipende da quanto stabilito dal perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Il diritto alle riserve di fluttuazione spettante alle persone che prendono parte all'uscita collettiva è stabilito in base ai valori indicati nel bilancio commerciale determinante e corrisponde al loro diritto proporzionale al capitale di risparmio e alla riserva matematica.

Il diritto alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnico-attuariali deve essere ridotto in modo tale da rispecchiare il fatto che i destinatari uscenti hanno contribuito in misura minore all'accumulo dei rispettivi mezzi finanziari rispetto ai destinatari restanti.

10.3 Se gli attivi e i passivi determinanti variano di oltre il 5% nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnico-attuariali, devono essere apportati i rispettivi adeguamenti.

10.4 Nel contratto di trasferimento sono indicati il tipo e l'entità dei rischi da trasferire come pure la data di riferimento per il trasferimento (scadenza) e le eventuali modifiche di cui alla cifra 10.3.

## 11. Procedura

11.1 Se il consiglio di fondazione constata l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale, esso delibera l'attuazione della liquidazione parziale. Nel quadro delle disposizioni di legge e del presente regolamento, esso stabilisce il momento esatto per la liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione oppure il disavanzo e la relativa imputazione.

11.2 Tramite il comitato di cassa, l'organo di gestione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di avviare la liquidazione parziale, indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici e del piano di ripartizione o della ripartizione del disavanzo, del diritto di consultare gli atti e della possibilità di opposizione. Oltre a informare direttamente, il consiglio di fondazione può pubblicare ufficialmente le informazioni in questione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

11.3 Le persone interessate hanno il diritto di consultare gli atti presso la sede della fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'informazione e di presentare, entro lo stesso termine, opposizione scritta contro la decisione del consiglio di fondazione.

11.4 Se l'opposizione non è stata risolta tramite accordo, l'organo di gestione fissa per gli oppositori un termine di 30 giorni entro il quale l'autorità di vigilanza deve verificare e decidere circa i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione.

11.5 In assenza di opposizione o qualora questa sia stata risolta tramite accordo o con una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquisisce valore di legge e viene attuato.

11.6 La fondazione corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive a decorrere dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, non prima del 31° giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento e gli importi sono stati resi noti. Il tasso d'interesse corrisponde all'attuale tasso d'interesse minimo LPP.

## IV. Disposizioni finali

### 12. Casi non disciplinati

I casi non disciplinati esplicitamente in questo regolamento vengono evasi dal consiglio di fondazione in caso di liquidazione parziale della fondazione e dal comitato di cassa in caso di liquidazione parziale delle casse di previdenza, applicando analogamente le disposizioni del presente regolamento.

### 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione durante la seduta del 30 giugno 2014. Il regolamento e tutti gli adeguamenti devono essere autorizzati dall'autorità di vigilanza competente. Il regolamento viene consegnato a tutti i destinatari per conoscenza.

## Allegato calcolo fondi liberi / disavanzo

In base a un rapporto stilato dall'ufficio di revisione e a un bilancio tecnico-attuariale nonché alla documentazione vigente relativa agli investimenti e alla strategia d'investimento, alla data di chiusura del bilancio vengono calcolati nel modo seguente i fondi liberi o il disavanzo rilevanti per la liquidazione parziale:

<b>Situazione iniziale</b>	Patrimonio della cassa di previdenza valutato secondo Swiss GAAP FER 26
meno	i fondi regolamentari vincolati delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita (cioè avere di vecchiaia, avere di libero passaggio o riserve matematiche)
meno	le riserve tecnico-attuariali
meno	le riserve di fluttuazione
meno	le riserve vincolate del datore di lavoro destinate a uno scopo specifico e i valori patrimoniali secondo il bilancio commerciale (ad eccezione delle riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo ai sensi dell'art. 44b cpv. 2 OPP 2).
meno	i passivi transitori e altri creditori nonché capitali terzi o debiti
<b>Massa della liquidazione parziale</b>	fondi liberi o disavanzo determinanti per la liquidazione parziale

Fondazione collettiva **Perspectiva**  
per la previdenza professionale  
c/o Basilese Vita SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Telefono +41 58 285 85 85  
Fax +41 58 285 90 73  
[info@perspectiva-fondazione.ch](mailto:info@perspectiva-fondazione.ch)  
[www.perspectiva-fondazione.ch](http://www.perspectiva-fondazione.ch)